



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Linee di indirizzo per la presentazione ed il sostegno di iniziative formative e di informatizzazione e di progetti sperimentali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f) della legge 7 dicembre 2000, n. 383 - Anno 2015.

1. Premessa

La legge 7 dicembre 2000, n. 383, all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f) prevede rispettivamente:

- il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di associazionismo sociale (comma 3, lett. d);
- l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli appositi registri di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 383 del 2000, per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (comma 3, lett. f).

2. Finalità

Al fine di consentire, secondo principi di trasparenza e imparzialità, il finanziamento di proposte progettuali coerenti con le finalità descritte al punto 1, a valere sulle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2015 e pari a complessivi 7.050.000 euro (settemilionicinquantamila/00), sono adottate le presenti *Linee di indirizzo*, unitamente al Formulario di presentazione e al Patto di integrità che ne costituiscono parte integrante.

3. Tipologia delle proposte progettuali e ambiti di intervento

La citata legge n. 383 del 2000 prevede due tipologie di proposte progettuali:

3.1. Iniziative di cui all'articolo 12, comma 3, lett. d)

Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo devono riguardare la formazione e l'aggiornamento dei membri delle associazioni proponenti nonché l'informatizzazione delle stesse associazioni e la produzione di banche dati.

Per l'anno 2015, relativamente alla formazione e all'aggiornamento, si intendono valorizzare in particolare le iniziative rivolte ai membri delle associazioni di età non superiore a 30 anni.

3.2. Progetti di cui all'articolo 12, comma 3, lett. f)

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo devono riferirsi ad uno o più dei seguenti ambiti di intervento e prevedere l'utilizzo di metodologie d'intervento particolarmente avanzate, volte a promuovere l'innovazione sociale, anche attraverso l'individuazione dei diversi bisogni sociali, la promozione di relazioni sociali e la collaborazione con le istituzioni a tutti i livelli territoriali.

Per l'anno 2015 sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento:

- a) favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e la loro partecipazione alla cittadinanza attiva;
- b) promuovere forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- c) favorire le pari opportunità e realizzare azioni di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione, anche attraverso la promozione di interventi per prevenire e contrastare le forme di violenza;
- d) contrastare le solitudini involontarie, in specie nella popolazione anziana, anche attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e di formazione continua;
- e) favorire la piena integrazione della popolazione immigrata, con particolare riferimento agli immigrati di seconda generazione;
- f) sviluppare interventi volti a prevenire fenomeni di impiego irregolare di manodopera nelle attività stagionali di raccolta di prodotti agricoli e a garantire adeguate condizioni di lavoro, anche in raccordo con le amministrazioni pubbliche operanti nei territori interessati;
- g) favorire lo sviluppo di strumenti e forme di sostegno alle famiglie, anche al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;
- h) sviluppare azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle forme di dipendenza, inclusi la ludopatia e il gioco d'azzardo;
- i) favorire il recupero sociale di detenuti ed ex detenuti, anche attraverso l'attivazione di azioni innovative di formazione e avviamento al lavoro e all'imprenditorialità sociale;
- l) sviluppare e diffondere la pratica regolare di attività motoria e di buone scelte alimentari, al fine di promuovere l'adozione di corretti stili di vita;
- m) favorire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del Paese, anche agevolandone l'accesso a soggetti in condizioni di svantaggio e vulnerabilità sociale;
- n) sviluppare interventi per la valorizzazione e la tutela dei beni comuni, anche attraverso il loro utilizzo da parte della comunità territoriale di riferimento;
- o) promuovere la legalità e la corresponsabilità.

I progetti realizzati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. f) possono prevedere il coinvolgimento volontario, per lo svolgimento di attività di utilità sociale, di soggetti beneficiari di forme di ammortizzatori sociali e di integrazione e sostegno al reddito di cui alla misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 (denominata *#diamociunamano* e consultabile nell'apposita sezione del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

4. Requisiti soggettivi

Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative e progetti di cui alle citate lettere d) ed f) dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 383 del 2000, le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che, alla data della presentazione della proposta progettuale, risultino iscritte nel Registro nazionale o nei registri delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 383 del 2000. Il requisito dell'iscrizione ai predetti registri, a pena di decadenza dal contributo, deve perdurare per l'intero periodo di realizzazione del progetto approvato.

L'associazione proponente deve autocertificare, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, la propria iscrizione, indicando gli estremi del provvedimento e l'amministrazione che lo ha emanato, secondo il modello incluso nel formulario di presentazione allegato alle presenti *Linee di indirizzo*.

La cancellazione dell'associazione proponente (o di una delle associazioni, in caso di partenariato) dai registri di cui al citato articolo 7, comporta l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del contributo.

Ciascuna associazione, singola o in partenariato, può presentare una sola richiesta finalizzata al finanziamento di una iniziativa ai sensi della lettera *d)* ovvero di un progetto ai sensi della lettera *f)* del citato articolo 12, comma 3, della legge n. 383 del 2000.

4.1. Soggetti partner

In caso di proposta presentata in partenariato da un'associazione capofila unitamente ad uno o più co-proponenti, anche questi ultimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 4 e fornirne prova con le modalità sopra specificate. Inoltre, la proposta dovrà essere corredata di una lettera di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le associazioni di promozione sociale coinvolte, comprovante la volontà di realizzare in partenariato tra loro le attività di cui alla proposta di iniziativa o progetto. In tale lettera di impegno dovranno essere indicati dettagliatamente:

- a) l'associazione capofila alla quale le singole associazioni partner, in caso di ammissione a finanziamento, si impegnano a conferire con successiva procura legale la rappresentanza ai fini della realizzazione dell'iniziativa o del progetto;
- b) le fasi dell'iniziativa o del progetto che saranno realizzate da ciascuno dei soggetti coinvolti, con specificazione dei relativi costi;
- c) lo specifico impegno finanziario assunto da ciascuna delle associazioni partecipanti.

Alle iniziative e ai progetti presentati in forma congiunta potrà eventualmente essere attribuito un punteggio aggiuntivo, secondo quanto indicato nelle tabelle di cui al punto 9 delle presenti *Linee di indirizzo*, a condizione che siano riportati correttamente gli elementi innanzi indicati.

4.2. Collaborazioni con soggetti privati e pubblici

La realizzazione di iniziative e progetti previsti dalle presenti *Linee di indirizzo* può prevedere collaborazioni con enti privati (aventi o meno natura associativa). Inoltre, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *f)* dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 383 del 2000, la realizzazione dei progetti di cui alla citata lettera *f)* può prevedere anche la collaborazione con enti pubblici, compresi gli enti locali.

Qualora siano previste tali forme di collaborazione, il soggetto proponente deve presentare idonea documentazione, riferita specificamente all'iniziativa o al progetto per cui si chiede il contributo, che non consista soltanto in un generico apprezzamento per l'iniziativa o progetto ma dalla quale emerga il concreto impegno dell'ente pubblico o del soggetto privato coinvolto nella realizzazione delle attività.

In caso di collaborazioni con enti pubblici o soggetti privati, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo all'associazione proponente (in caso di partenariato, all'associazione capofila).

5. Durata delle iniziative e dei progetti

Le iniziative di cui alla lettera *d)* e i progetti di cui alla lettera *f)* dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 383 del 2000 devono avere una durata non superiore a 12 mesi.

6. Costo delle iniziative e dei progetti e contributo concesso.

Il costo complessivo di ciascuna iniziativa o progetto non può superare:

- l'importo di **euro 150.000 (centocinquantomila/00) per le iniziative di cui alla lettera *d)***, di cui una quota pari all'80% del costo complessivo a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'importo di **euro 200.000 (duecentomila/00) per i progetti sperimentali di cui alla lettera *f)***, di cui una quota pari all'80% del costo complessivo a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il costo complessivo comprende la quota a carico del Ministero e la quota a carico dell'associazione proponente.

L'impegno finanziario da parte del proponente e degli eventuali soggetti partner (pari al 20% del costo totale dell'iniziativa o del progetto), che deve risultare dalla dichiarazione contenuta nella richiesta di contributo ed essere riprodotto nel Piano economico (di cui al Formulario di presentazione), costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità dell'associazione di sostenere le spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa o del progetto.

6.1. Eventuale co-finanziamento

Alla quota posta a carico dell'associazione proponente e degli eventuali partner – che resta stabilita nella misura del 20% del costo complessivo dell'iniziativa o del progetto – può concorrere l'eventuale co-finanziamento a carico di enti pubblici, anche locali, o soggetti privati, entro il limite massimo del 50% della predetta quota. Il legale rappresentante dell'associazione, ovvero, nel caso in cui l'iniziativa o il progetto sia presentato congiuntamente ad altre associazioni, dell'associazione capofila, deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità:

- 1) dichiarare che il progetto o l'iniziativa non sono già stati oggetto di contributo da parte di altri soggetti pubblici;
- 2) indicare la provenienza dell'eventuale cofinanziamento pubblico o privato come risultante dal piano economico.

6.2. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi reali, anche in caso di spese sostenute da articolazioni territoriali dell'associazione proponente.

6.3. Limiti di spesa

I costi sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto devono rispettare i seguenti limiti:

- personale interno ed esterno all'associazione (persone fisiche titolari di contratto di lavoro subordinato o di altre tipologie di rapporti di lavoro previste dalla legislazione vigente con l'associazione proponente e con i soggetti partner, affiliati o associati): i relativi costi non devono superare il 70% del costo complessivo della proposta progettuale;
- progettazione: i relativi costi non devono superare il 5% del costo complessivo della proposta progettuale;
- acquisto di attrezzature, materiali didattici e di consumo finalizzati alla realizzazione delle attività: i relativi costi non devono superare il 35% del costo complessivo della proposta progettuale per le iniziative di cui alla lettera d) e il 25% per i progetti di cui alla lettera f);
- viaggi, vitto e alloggio (sotto forma di rimborsi spese al personale interno ed esterno, volontari, destinatari ovvero sotto forma di acquisto di servizi di viaggio, trasporto, catering, ecc.): i relativi costi non devono superare il 25% del costo complessivo della proposta progettuale;
- delega delle attività (intesa quale affidamento della realizzazione di specifiche attività a persone giuridiche terze): i relativi costi non devono superare il 40% del costo complessivo della proposta progettuale.

I costi generali sostenuti dal proponente e dai partner per la propria struttura (affitto, utenze, pulizie, ecc.) possono essere imputati alle attività del progetto soltanto in quota parte, attraverso una ripartizione percentuale commisurata all'utilizzo della struttura per la concreta realizzazione dell'iniziativa o del progetto ammesso a contributo.

6.4. Costi non ammessi a rimborso

Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:

- gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse all'iniziativa o al progetto per cui si chiede il contributo;
- gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- gli oneri connessi a ristrutturazione o acquisto di beni immobili;
- gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli e macchinari industriali e agricoli. Il noleggio può essere ritenuto ammissibile solo se strettamente funzionale alla realizzazione delle attività previste nell'iniziativa o nel progetto;
- gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
- gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari approvati dal Ministero e pertanto non finanziati nell'ambito dell'iniziativa o del progetto;
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa o del progetto approvato.

7. Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

A pena di inammissibilità, la richiesta di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione proponente e corredata dalla descrizione dell'iniziativa o del progetto, dal piano economico e dal Patto di integrità, che costituiscono il Formulário di presentazione allegato alle presenti *Linee d'indirizzo*, deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva383.it, **entro le ore 12:00 del 10 novembre 2015**. A tal fine farà fede l'attestazione rilasciata dal sistema informatico.

Il legale rappresentante dell'associazione proponente e i legali rappresentanti delle eventuali associazioni partner devono sottoscrivere la richiesta di contributo nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 e della decadenza dai benefici ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

8. Motivi di inammissibilità

Non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione le domande di contributo che non rispetteranno una o più delle seguenti condizioni:

- 1) essere presentata da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 alla data di presentazione delle proposte progettuali;
- 2) essere presentata secondo le modalità ed entro i termini di cui al punto 7;
- 3) essere redatta e compilata in ogni sua parte sulla base della modulistica di cui al Formulário di presentazione allegato alle presenti *Linee di indirizzo*, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e dai legali rappresentanti degli eventuali partner, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni ed ai requisiti ivi attestati e della decadenza dai benefici ai sensi dell'articolo 75 del medesimo d.P.R.;
- 4) essere presentata, in forma singola o in partenariato, soltanto per una iniziativa ai sensi della lettera d) ovvero per un progetto ai sensi della lettera f) del citato articolo 12, comma 3, della legge n. 383 del 2000: in mancanza, tutte le domande di contributo saranno considerate inammissibili;
- 5) riguardare gli ambiti di intervento descritti al punto 3.1 delle presenti *Linee di indirizzo* per le iniziative di cui alla lettera d) e al punto 3.2 per i progetti di cui alla lettera f);
- 6) prevedere una durata delle attività non superiore a dodici mesi;

- 7) prevedere un costo non superiore ai limiti complessivi di cui al punto 6 e a quelli relativi alle singole voci di spesa del punto 6.3;
- 8) essere presentata da associazioni che non abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa o giudiziaria da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
- 9) essere presentata da associazioni i cui rappresentanti legali ed eventuali amministratori risultino non avere riportato condanne penali, non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione né avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, né essere a conoscenza di essere sottoposti a indagini preliminari (tale situazione deve essere dichiarata, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, individualmente da parte di ciascun rappresentante legale e ciascun soggetto amministratore o autorizzato ad impegnare l'amministrazione, relativamente alla propria situazione);
- 10) in caso di compartecipazione finanziaria da parte di enti pubblici o di soggetti privati, essere corredata di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto finanziariamente partecipante che assuma lo specifico impegno finanziario previsto;
- 11) specificare in maniera dettagliata nel piano economico la provenienza delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'associazione proponente e dagli eventuali soggetti partner, indicando la corrispondente o le corrispondenti voci di entrata del bilancio. Non sono ammissibili indicazioni generiche (ad es. "risorse proprie dell'associazione"). La voce o le voci di entrata del bilancio indicate nella proposta progettuale dovranno essere presenti anche nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari e allegato alla domanda di finanziamento, e recare complessivamente un importo non inferiore all'ammontare del cofinanziamento privato. In ogni caso il Ministero si riserva, prima della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 11.1, di richiedere all'associazione ammessa al finanziamento e agli eventuali partner di produrre un bilancio aggiornato (ancorché non definitivo o non ancora approvato) dal quale sia possibile rilevare l'effettiva disponibilità delle risorse inizialmente dichiarate;
- 12) non aver già ricevuto, per l'iniziativa o il progetto proposto ai sensi delle presenti *Linee di indirizzo*, contributi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero da altri enti pubblici (a tal fine il legale rappresentante dell'associazione proponente deve presentare sotto la propria responsabilità apposita dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo il modello contenuto nella richiesta di contributo);
- 13) avere un costo totale inferiore al 100% delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari del soggetto proponente (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico). In caso di iniziativa o progetto presentati in partenariato, il costo deve essere inferiore al 100% del totale complessivo delle entrate dei rispettivi conti economici delle associazioni di promozione sociale partecipanti;
- 14) essere corredata da copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato secondo quanto previsto dai rispettivi statuti; in caso di partenariato dovranno essere allegate alla domanda le copie conformi agli originali degli ultimi bilanci consuntivi di tutte le associazioni partecipanti. La conformità all'originale e la regolare approvazione di ciascun bilancio dovranno essere specificamente dichiarati dal rappresentante legale dell'associazione interessata, sotto la propria responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo il modello contenuto nella richiesta di contributo;
- 15) essere corredata da una copia del Patto di integrità di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, firmata in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'organizzazione proponente. In caso di proposta progettuale presentata da più associazioni in partenariato tra loro, ciascuno dei rispettivi rappresentanti legali dovrà sottoscrivere un distinto Patto di integrità.

9. Valutazione dei progetti e delle iniziative

Con provvedimento del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero sarà costituita una commissione per la valutazione delle richieste di contributo regolarmente pervenute secondo le modalità e il termine indicati al punto 7 delle presenti *Linee di indirizzo* e per le quali non siano emersi motivi di inammissibilità.

La valutazione delle proposte progettuali ammesse sarà effettuata secondo i criteri e i punteggi riportati nelle seguenti tabelle.

9.1. Valutazione delle iniziative di cui all'articolo 12, comma 3, lett. d)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
Valutazione dell'iniziativa (congruità e coerenza complessiva dell'iniziativa rispetto agli ambiti di azione e agli obiettivi che si intendono raggiungere)	Da 0 a 30
Innovatività (carattere innovativo dell'iniziativa presentata, con particolare riferimento: alle modalità di realizzazione; alle tematiche oggetto dell'iniziativa; alla individuazione quali destinatari delle attività formative prevalentemente di membri dell'associazione di età non superiore a 30 anni)	Da 0 a 15 - modalità di realizzazione: massimo 5 punti - tematiche oggetto dell'iniziativa: massimo 5 punti - destinatari età non oltre 30 anni: massimo 5 punti
Presenza e diffusione dell'associazione sul territorio nazionale (in relazione al numero di regioni in cui l'associazione dichiara di essere operante con proprie sedi)	Da 0 a 5 - fino a 4 regioni: 1 punto - ogni 4 regioni aggiuntive: 1 punto
Assenza di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo percepiti per l'anno precedente (in caso di partenariato si fa riferimento alla somma dei contributi pubblici percepiti dal proponente e dai partner; la verifica viene operata in base all'ultimo bilancio consuntivo approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto e allegato alla richiesta di finanziamento. In caso di partenariato la percentuale viene calcolata sulle somme dei bilanci della proponente e dei partner)	Da 0 a 10 - assenza di finanziamenti: 10 punti - finanziamenti pubblici inferiori al 50% delle entrate: 5 punti - finanziamenti pubblici uguali o superiori al 50% delle entrate: 0 punti
Valutazione della capacità realizzativa dell'iniziativa (rapporto tra costo dell'iniziativa e entrate totali dell'associazione risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto; in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate delle associazioni proponente e partner che partecipano finanziariamente al progetto)	Da 0 a 10 - fino al 50%: 10 punti - oltre il 50% fino al 55%: 8 punti - oltre il 55% fino al 60%: 6 punti - oltre il 60% fino al 65%: 4 punti - oltre il 65% fino al 70%: 2 punti - oltre il 70%: 0 punti
Dimensione dell'associazione (come autocertificata dal rappresentante legale nella richiesta di contributo; in caso di partenariato sarà considerata la somma dei soci delle singole associazioni)	Da 0 a 5 - fino a 50.000 soci: 1 punto - da 50.001 a 100.000 soci: 2 punti - da 100.001 a 400.000 soci: 3 punti - da 400.001 a 750.000 soci: 4 punti - oltre 750.000 soci: 5 punti. Per le strutture di secondo livello (che associano altre associazioni): - fino a 300 associazioni: 1 punto - tra 301 e 1000 associazioni: 2 punti - tra 1001 e 2000 associazioni: 3 punti; - oltre 2000 associazioni: 5 punti

Coerenza tra le attività da realizzare risultanti dalla proposta e piano economico predisposto; coerenza delle tipologie di spese indicate rispetto alle pertinenti voci del piano economico	Da 0 a 15
Iniziativa presentata in partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383 del 2000, risultante da lettera di impegno completa dei requisiti di dettaglio di cui al punto 4.1 delle Linee di indirizzo, sottoscritta dai rappresentanti legali di capofila e partner.	Da 0 a 10 - assenza di forme di partenariato: 0 punti - presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili: fino a 10 punti a seconda del numero e delle qualità delle collaborazioni documentate
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

9.2. Valutazione dei progetti di cui all'articolo 12, comma 3, lett. f)

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
Capacità del progetto di far fronte a particolari emergenze sociali (desumibile da: idea progettuale, esigenze rilevate, obiettivi perseguiti, metodologie di intervento e risultati attesi)	Da 0 a 25 punti
Coerenza tra l'ambito d'intervento individuato al punto 3.2 e gli obiettivi	Da 0 a 15 punti
Valenza nazionale del progetto	Da 0 a 10 punti - fino a 2 regioni: 1 punto - fino a 4 regioni: 2 punti - fino a 6 regioni: 3 punti - fino a 8 regioni: 4 punti - fino a 10 regioni: 5 punti - fino a 12 regioni: 6 punti - fino a 14 regioni: 7 punti - fino a 16 regioni: 8 punti - fino al 18 regioni: 9 punti - fino a 20 regioni: 10 punti
Collaborazione con enti locali o altri enti pubblici (da provare mediante documentazione rilasciata dall'ente pubblico coinvolto)	Da 0 a 5 punti - assenza di forme di collaborazione: 0 punti - presenza di enti pubblici: fino a 5 punti a seconda del numero e della qualità delle collaborazioni documentate
Innovatività: carattere innovativo del progetto presentato, in quanto volto a perseguire gli obiettivi e le finalità dello stesso, secondo approcci e metodologie innovative	Da 0 a 10 punti
Coerenza tra le attività che si prevede di realizzare nel progetto e il piano economico nonché corrispondenza tra le tipologie di spesa indicate e le rispettive voci del piano economico	Da 0 a 15
Valutazione della capacità dell'associazione di realizzare concretamente il progetto (rapporto tra costo del progetto e entrate totali dell'associazione risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto; in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate delle associazioni proponente e partner che partecipano finanziariamente al progetto)	Da 0 a 10 - fino al 50%: 10 punti - oltre il 50% fino al 55%: 8 punti - oltre il 55% fino al 60%: 6 punti - oltre il 60% fino al 65%: 4 punti - oltre il 65% fino al 70%: 2 punti - oltre il 70%: 0 punti

Progetti presentati in forma di partenariato tra associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 (da dimostrare mediante lettera di impegno completa dei requisiti di dettaglio di cui al punto 4.1 delle <i>Linee di indirizzo</i> , sottoscritta dai rappresentanti legali di capofila e partner).	Da 0 a 10 - assenza di forme di partenariato: 0 punti - presenza di forme di partenariato con impegni comprovabili: fino a 10 punti a seconda del numero e delle qualità delle collaborazioni documentate, tese a promuovere la più ampia partecipazione di soggetti tenendo conto delle dimensioni e della diffusione territoriale dei partner
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

La commissione di valutazione, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna richiesta di contributo, provvederà a predisporre la graduatoria finale, secondo il criterio dell'ordine decrescente dei punteggi attribuiti. Le iniziative e i progetti sono ammessi a finanziamento fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili ai sensi delle presenti *Linee di indirizzo*. Al termine delle procedure contabili e delle verifiche da parte degli Organi di controllo la medesima graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Saranno ritenute non idonee e quindi non ammissibili a contributo le proposte progettuali che abbiano riportato un punteggio inferiore a 60/100.

10. Modalità di finanziamento

Al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte delle associazioni, tra due o più iniziative o progetti idonei, presentati per la stessa lettera dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 383 del 2000, da parte di articolazioni territoriali o regionali della medesima associazione, sarà finanziata unicamente la proposta progettuale che avrà riportato il punteggio più alto.

A parità di punteggio sarà finanziata esclusivamente la proposta nella quale sarà più basso il rapporto tra costo totale del progetto e volume complessivo delle entrate del proponente, come desumibile dall'ultimo bilancio consuntivo regolarmente approvato e trasmesso in allegato alla domanda di finanziamento. In caso di partenariato saranno sommate le entrate di tutti i partner.

Le iniziative e i progetti idonei e finanziabili sulla base dei criteri di cui al presente punto saranno ammessi a finanziamento nella misura dell'80% del costo del progetto, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

11. Esiti dell'ammissione e della valutazione delle proposte progettuali, avvio e realizzazione delle attività

La mancata ammissione alla fase di valutazione, nonché gli esiti di quest'ultima saranno oggetto di comunicazione da parte della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, anche mediante pubblicazione della graduatoria finale dei progetti ammessi a valutazione qualitativa sul sito internet istituzionale all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva.383.it. Il Ministero si riserva di effettuare le comunicazioni anche a mezzo di servizio postale ovvero con posta elettronica certificata.

11.1. Avvio delle attività

L'avvio delle attività dovrà avvenire, pena la revoca del contributo, entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'associazione della copia conforme della convenzione stipulata tra l'ente e il Ministero e contenente i termini e le modalità di concessione del contributo e di realizzazione delle attività progettuali. La convenzione sarà predisposta dall'Amministrazione, sulla base del modello che sarà

pubblicato sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it, nella sezione dedicata “Associazionismo sociale”/Progetti. Nella suddetta convenzione saranno richiamate le “Condizioni di attuazione e regole di rendicontazione” rese disponibili sul sito internet del Ministero, cui sarà necessario attenersi, nel corso dell’attuazione, ai fini dell’ammissibilità e della rendicontazione delle spese sostenute. Sarà inoltre allegato il Patto di integrità di cui al punto 8, paragrafo 15).

Qualora, in caso di specifiche esigenze connesse alla natura e alle finalità della proposta ammessa a contributo, l’associazione proponente ritenga necessario iniziare le attività prima della ricezione della convenzione sottoscritta da entrambi i soggetti, ne dovrà dare preventiva e motivata comunicazione alla Direzione Generale. In tal caso, nell’ipotesi di mancato perfezionamento della convenzione, rimarranno a totale carico dell’organizzazione le spese eventualmente sostenute per le attività già svolte, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Ministero.

11.2. Affidamento a soggetti esterni delegati

La realizzazione delle attività finanziate secondo quanto stabilito dalle presenti *Linee di indirizzo* può essere affidata a soggetti esterni unicamente in caso di specifiche attività aventi natura specialistica, che l’associazione proponente non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione del progetto o dell’iniziativa.

L’affidamento a soggetti esterni di specifiche attività deve essere indicata sin dalla definizione della proposta progettuale per la quale si presenta domanda di contributo, compilando la relativa sezione del formulario e il relativo costo non deve superare il 40% del costo totale della proposta progettuale. Qualora l’esigenza di affidare a soggetti esterni specifiche attività emerga successivamente, durante la realizzazione dell’iniziativa o del progetto, l’affidamento deve essere specificamente e preventivamente autorizzato dalla Direzione Generale sulla base di una motivata richiesta a firma del rappresentante legale ed è soggetto a quanto previsto nella convenzione e nelle regole di rendicontazione.

11.3. Modifiche alle attività progettuali

Ogni eventuale modifica del progetto, che riguardi la parte descrittiva o il piano economico, dovrà essere motivata e tale da non alterare significativamente l’impianto e le finalità del progetto approvato. Dovranno essere autorizzate esplicitamente le modifiche delle attività progettuali e le variazioni al piano economico (in aumento o diminuzione) superiori al 20 % anche di una sola macrovoce, fermo restando il limite massimo del costo della proposta progettuale approvata dall’Amministrazione.

11.4. Attività di promozione e comunicazione pubblica del progetto

Sui materiali elaborati o predisposti per la realizzazione del progetto deve risultare che il medesimo è realizzato con un finanziamento pubblico attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo nazionale per l’associazionismo – Annualità 2015.

12. Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in due distinte fasi:

Una prima quota, a titolo di anticipo, fino ad un massimo dell’80% del contributo concesso, dopo la comunicazione di avvio delle attività progettuali, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’associazione beneficiaria e previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi del successivo punto 13, tenendo conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo del bilancio.

Una seconda quota, a titolo di saldo, dopo il completamento delle attività e all'esito positivo del controllo amministrativo contabile svolto dai competenti uffici del Ministero, tenendo sempre conto della disponibilità di cassa sul capitolo di bilancio del Ministero.

Il Ministero si riserva la facoltà di procedere, in caso di revoca del contributo, al recupero totale o parziale di quanto erogato attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria in tutti i casi di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle condizioni stabilite nelle presenti *Linee di indirizzo* ovvero nella convenzione di cui al punto 11.1.

13. Fideiussione

Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari almeno all'80% del contributo ministeriale concesso per l'iniziativa o per il progetto.

La fideiussione, il cui costo è imputabile all'iniziativa o al progetto, dovrà:

- 1) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il *fac-simile* predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito internet ministeriale;
- 2) essere rilasciata da parte di istituti bancari o intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e, specificamente:
 - a) elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito internet www.bancaditalia.it;
 - b) elenco delle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.ivass.it.

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, l'associazione è tenuta a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero.

- 3) Contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Ministero che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta.
- 4) Contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione. Tale svincolo potrà essere anche concesso in forma parziale, ovvero commisurato alle spese già riconosciute a seguito della verifica amministrativo-contabile di cui al successivo paragrafo, ed effettivamente pagate.

La fideiussione potrà essere accesa in un secondo momento per le associazioni che non abbiano richiesto l'anticipo, prima del pagamento del saldo, qualora in sede di verifica amministrativo-contabile una parte delle spese rendicontate e riconosciute ammissibili risulti non ancora quietanzata. In questo caso la fideiussione dovrà essere stipulata per un importo pari a tale quota secondo le stesse modalità innanzi indicate.

14. Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati

Le iniziative e i progetti ammessi a contributo saranno oggetto di monitoraggio *in itinere* e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine la Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese potrà avvalersi anche del personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto ovvero un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità delle

presenti *Linee di indirizzo*, il Ministero potrà disporre l'interruzione del progetto e revocare il contributo già concesso ed erogato.

La revoca potrà avvenire anche in ragione delle risultanze delle verifiche amministrativo contabili della rendicontazione trasmessa dal beneficiario, rispetto alle spese sostenute e a quelle impegnate non regolarmente rendicontate. Il Ministero si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche durante la realizzazione del progetto.

14.1. Relazione intermedia

Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui alle presenti *Linee di indirizzo* dovranno inviare, tramite la piattaforma all'indirizzo: www.direttiva383.it entro i 15 giorni successivi ai primi 6 mesi dall'avvio delle attività, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto, da predisporre secondo i modelli e formulari scaricabili sul sito internet istituzionale del Ministero. Per iniziative e progetti di durata inferiore ai 12 mesi, la relazione dovrà essere trasmessa, sempre entro i 15 giorni successivi, decorso il 50% della durata del progetto.

14.2. Relazione finale e rendiconto

Entro 15 giorni dalla chiusura delle attività, le associazioni dovranno far pervenire alla Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa, nonché il rendiconto in cui siano attestati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, le spese effettivamente sostenute e quelle ancora da liquidare per la realizzazione delle attività. La rendicontazione dovrà riportare le fatture o i giustificativi di spesa che, conservati in originale presso la sede dell'ente, saranno verificati direttamente anche avvalendosi del personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le presenti *Linee di indirizzo*, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, saranno pubblicate, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it, nella sezione dedicata "associazionismo sociale" dandone avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 2015

Il Sottosegretario di Stato delegato
F.to On. Luigi Bobba

Allegati:

- Formulario di presentazione dell'iniziativa o del progetto
- Patto di integrità